



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 342/15/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI OSTRA (AN) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la nota del 26 maggio 2015 (prot.n. 45828) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso gli esiti istruttori relativi al procedimento avviato nei confronti del Comune Ostra (AN) per la presunta violazione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

del divieto di comunicazione istituzionale “con riferimento all’organizzazione del Comune di Ostra - unitamente all’Ambito Territoriale Sociale 8 (guidato dal Comune capofila di Senigallia) - per il giorno 21 maggio 2015 di un convegno intitolato “Oltre la disabilità”. E’ stata data notizia del convegno attraverso l’affissione di manifesti nei territori comunali e pubblicazione sulla pagina di Facebook, oltre che sul sito istituzionale del Comune di Ostra e sulle testate giornalistiche on line della zona. (...) Vi hanno preso parte due candidati delle liste del PD alle elezioni regionali (il dottor Busilacchi - in qualità Consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali della Regione Marche - e il dottor Volpini in qualità di Assessore dei Servizi Sociali del Comune di Senigallia)”.

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato e, in particolare, la nota del 22 maggio 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Ostra ha inviato al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- l’attività a cui fa riferimento il candidato esponente Olivetti è frutto di un percorso di crescita della manifestazione “*Giochi senza barriere*” che da nove anni si svolge nei territori del Comune di Ostra;
- l’Amministrazione di Ostra, unitamente a quella dei Comuni di Ostra Vetere e Corinaldo, ha voluto con il convegno “*Oltre la disabilità*” raccogliere intorno ad un tema molto importante vari operatori sociali per parlare di un contesto regionale dell’ATB;
- il candidato Busilacchi e Volpini, invitati al convegno, hanno trattato il quadro normativo in modo impersonale e indispensabile per una corretta analisi della situazione locale;
- il convegno ha rappresentato un momento non di mera comunicazione ma di formazione effettuato in modo impersonale e indispensabile all’assolvimento delle proprie funzioni;
- i manifesti pubblicitari sono stati predisposti con i minimi riferimenti utili per l’identificazione dell’oggetto e l’argomento;
- con riferimento all’indispensabilità dell’attività il Comune ritiene che sia doveroso sensibilizzare la cittadinanza su temi attraverso la raccolta di un maggior numero di forze politiche;
- anche l’esponente Olivetti è stato invitato al convegno attraverso pec;
- pertanto, il Comune chiede l’archiviazione dell’esposto presentato;

PRESA VISIONE della locandina del convegno oggetto della citata segnalazione, nonché di tutti gli elementi acquisiti alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che con la suddetta nota del 26 maggio 2015 il Comitato ha osservato che “l’iniziativa oggetto della segnalazione rientra a pieno titolo nel periodo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*in cui vige, ai sensi dell'art. 9 della legge 28 del 2000, il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili all'efficace svolgimento delle proprie funzioni. Dall'istruttoria condotta è emerso che il manifesto pubblicizzante l'evento è rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Ostra e porta il logo del Comune. Secondo la giurisprudenza dell'Autorità l'utilizzo del logo del Comune costituisce un indizio di illegittimità della comunicazione istituzionale, in quanto effettuata in maniera non neutrale. L'attività di comunicazione realizzata attraverso il convegno non presenta il requisito dell'indispensabilità richiesto dall'art. 9 della legge 28 del 2000, in quanto l'iniziativa poteva essere svolta anche in un momento successivo alla campagna elettorale”.*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato articolo 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;*

CONSIDERATO che il convegno “*Oltre la disabilità*” è stato pubblicizzato e si è tenuto durante il periodo elettorale per le elezioni amministrative e regionali del 31 maggio 2015. Tale iniziativa appare riconducibile all’alveo delle attività declinate nella citata legge n. 150/2000 e come tale soggetta al regime sancito nell’art. 9 della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che l’iniziativa oggetto della segnalazione non presenta i requisiti cui l’art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in ordine ai temi della disabilità e dello sport affrontati nel convegno stesso. Parimenti, non ricorre il requisito dell’impersonalità della comunicazione istituzionale, in considerazione della presenza del logo del Comune nelle locandine del convegno e nelle varie forme di pubblicizzazione dell’evento, tale da non consentire la neutralità dell’evento e proporre così un’immagine positiva dell’operato dell’Amministrazione comunale;

RITENUTO per le ragioni su esposte che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere gli esiti dell’istruttoria svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;

RITENUTA l’applicabilità al caso di specie dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 28 febbraio 2000, ai sensi della quale “*l’Autorità ordina la trasmissione la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Ostra (AN) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro ventiquattro ore dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di giorni quindici, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo pubblicità e tutele – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco- 80143 Napoli” o via fax al numero 081-7507550 o all’indirizzo di posta elettronica certificata



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

agcom@cert.agcom.it, fornendo altresì copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, *lett. l)*, del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del medesimo decreto, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto segnalante e al Comune di Ostra ed è altresì trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani